

L.R. Valle d'Aosta 15-4-2008 n. 9 (Art. 62 bis).

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010.

Art. 62-bis *Esenzioni* ⁽¹⁹⁾.

1. Ai sensi dell'*articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460* (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'*articolo 10 del medesimo decreto*, costituite da almeno tre anni, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietarie negli archivi del PRA.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata da copia della comunicazione di cui all'*articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997*, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati dall'*articolo 10, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 460/1997*.

3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

(19) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 19 dicembre 2014, n. 13*, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42, comma 1, della medesima legge*).